



**INTESA**  **SANPAOLO**  
mail: [segreteria@fabintesasampaolo.org](mailto:segreteria@fabintesasampaolo.org)  
[www.fabintesasampaolo.eu](http://www.fabintesasampaolo.eu)

# LA BUSSOLA

## Numero Speciale su **MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE** **(TRASFERIMENTI A RICHIESTA E D'UFFICIO)**

(Aggiornata agosto 2016)

**Per ogni ulteriore informazione che non trovi in questo numero speciale**

[clicca qui](#)



..... e scrivici subito

# SOMMARIO

▪ MOBILITÀ TERRITORIALE	pag.3
➤ TRASFERIMENTI DISPOSTI DALL'AZIENDA	pag.3
▪ Consenso obbligatorio	pag.3
▪ Preavviso	pag.3
▪ Trattamenti decorrenza 1.7.2016	pag.4
▪ Criteri e modalità d'erogazione	pag.4
▪ Trattamenti vigenti sino al 20.6.2016	pag.5
➤ TRASFERIMENTI A RICHIESTA	pag.6
➤ STRUTTURE DI GOVERNANCE	pag.7
▪ MOBILITÀ PROFESSIONALE	pag.8
▪ On air e consolidamento anticipato	pag.8

# MOBILITA' TERRITORIALE

Con accordo 20 maggio 2016 sono state definite nuove regole sulla mobilità territoriale che riguardano i trasferimenti disposti dall'Azienda e quelli a richiesta dei Colleghi. **Tali regole decorrono dal 1° luglio 2016 e saranno valide sino al 31 dicembre 2017.**

## TRASFERIMENTI DISPOSTI DALL'AZIENDA

I trasferimenti d'iniziativa aziendale, ferme le disposizioni previste dal CCNL e sempre che il trasferimento non costituisca avvicinamento rispetto alla residenza e/o domicilio, possono essere disposti **con il consenso** dei Colleghi **se la nuova sede di lavoro dista** dalla residenza e/o domicilio della/del Collega interessata/o:

- ➔ **oltre i 25 Km** per chi ha un rapporto di lavoro part time
- ➔ **oltre i 70 Km** per Aree Professionali - QD1 e QD2 – Colleghe e Colleghi che percepiscono una retribuzione equiparata a quelle dei QD per effetto dei provvedimenti di consolidamento ai sensi del contratto di secondo livello 2015 o per le previsioni rivenienti dal Protocollo Occupazione e Produttività del 2012.

**CONSENSO OBBLIGATORIO** - **È sempre necessario il consenso** su trasferimenti disposti dall'Azienda per i seguenti Colleghi:

- ➔ destinatari dell'articolo 3 della Legge 104
- ➔ destinatari dei permessi per gravi patologie (PVG)
- ➔ le donne in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 3 anni
- ➔ i padri con affidamento in esclusivo di figli con età inferiore ai 3 anni.

**PREAVVISO** – I trasferimenti devono essere comunicati:

- prima di 7 giorni di calendario per trasferimenti entro i 30 Km.
- prima di 15 giorni di calendario per trasferimenti oltre i 30 Km ed entro i 70 Km.
- prima di 30 giorni di calendario per trasferimenti oltre i 70 Km.

Ferme restando le previsioni disciplinate dal CCNL, nel caso in cui non sia possibile rispettare i suddetti termini il trasferimento rimane operativo ma ai Colleghi interessati sono riconosciute tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito.

## TRATTAMENTI IN CASO DI TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA DELL'AZIENDA

**DECORRENZA 01.07.2016** - In caso di spostamenti superiori a 25 km (50 km. A/R), calcolati dalla residenza/domicilio all'indirizzo della nuova sede di lavoro secondo i criteri definiti nel sito internet [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it) funzione del percorso più "breve", la Banca eroga un contributo a copertura delle spese di viaggio, per la durata di 6 anni dalla data di trasferimento. Tale speciale erogazione avviene previo assenso da parte della Gestione del Personale che insieme al collega interessato valuterà sia l'opportunità di riconoscerla sia il mezzo più idoneo rimborsato (pubblico o privato).

➔ Nel caso di utilizzo dell'auto privata la misura del contributo sarà liquidata, a scaglioni, secondo gli importi indicati nella seguente tabella:

DISTANZA (A/R in Km)	CONTRIBUTO ( <b>IMPORTI LORDI</b> )
fino a 50 Km	Nessun contributo (franchigia)
da 51- 90 km	€ 0,50
da 91-120 km	€ 0,65
oltre 120 km	€ 0,85

Per un'immediata comprensione, riportiamo alcuni esempi forniti dalla Banca su come calcolare il contributo di pendolarismo in caso di utilizzo dell'auto privata.

- 1) **distanza a/r pari a 50 km:** nessun trattamento spettante
- 2) **distanza a/r pari a 60 km:** rimborso di 10 km per € 0,50 (60 Km percorsi - 50 Km di "franchigia")
- 3) **distanza a/r pari a 95 km:** rimborso dal 51° al 90° km per € 0,50 + rimborso dal 91° al 95° km per € 0,65 (95 Km percorsi - 50 Km di "franchigia").

➔ Nel caso di utilizzo del mezzo pubblico il contributo erogato dalla Banca sarà pari alle spese effettivamente sostenute.

Per un'immediata comprensione, riportiamo l'esempio fornito dalla Banca su come calcolare il contributo di pendolarismo in caso di utilizzo del treno (rimborsata la seconda classe <anche per l'alta velocità>).

- 1) **distanza residenza/luogo di lavoro** = 120 km (distanza a/r) spesa mensile utilizzo Treno Euro 600,00 - Rimborso spese Euro 600,00. -

**CRITERI E MODALITA' DI EROGAZIONE** - Il calcolo è effettuato sui giorni lavorativi, con esclusione delle assenze dal servizio per ferie, permessi ex festività, giornate di sospensione volontaria attività lavorativa, malattia, permessi a vario titolo utilizzati a giornata intera e per aspettative con o senza diritto a retribuzione. Sono esclusi i giorni di missione a giornata intera, **fatta eccezione** per la missione che abbia inizio e conclusione presso la UOG di assegnazione.

Ai colleghi interessati compete l'onere di compilare il **modulo richiesta contributo spese pendolarismo** per ottenere il rimborso. Le competenti Strutture aziendali dovranno inserire nell'apposita procedura Intesap il diritto e le caratteristiche economiche correlate. **La documentazione delle spese sostenute** dovrà essere conservata a cura del lavoratore interessato per la durata di 5 anni per eventuali verifiche disposte dall'Azienda.

**Il contributo di pendolarismo** spetta anche nel caso in cui il trasferimento comporti un avvicinamento al luogo di residenza/domicilio del lavoratore, sempre che la più corta distanza tra l'indirizzo della residenza/domicilio e l'indirizzo della nuova sede di lavoro continui ad essere superiore ai 22 km (25 km per i trasferimenti disposti dal 1° luglio 2012). In tal caso il contributo sarà correlato alla nuova distanza e secondo i criteri e i trattamenti tempo per tempo vigenti.

Il contributo non è suscettibile di variazione, se non in diminuzione, in caso di variazione del domicilio/residenza del lavoratore interessato, con possibilità di revoca se la nuova distanza tra gli indirizzi non risultasse superiore a 22 km (25 km per i trasferimenti disposti dal 1° luglio 2012). **Non subisce variazioni in caso di assegnazione nell'ambito dello stesso comune.**

**In caso di variazione di importo degli abbonamenti periodici** riferiti all'utilizzo dei mezzi pubblici o in caso di modifica delle tariffe autostradali, dovrà essere cura del Collega inserire nella procedura i nuovi importi da riconoscere. Nel caso di variazione del mezzo di trasporto utilizzato, occorrerà inoltrare alle strutture competenti che curano la gestione del personale la richiesta di modifica.

**In caso di assenza per congedo di maternità/paternità è previsto lo slittamento della data fine dei 6 anni del diritto al pendolarismo per la durata dell'assenza stessa.**

**RIEPILOGHIAMO ANCHE I TRATTAMENTI ECONOMICI VIGENTI SINO AL 30.6.2016 PER I TRASFERIMENTI DISPOSTI DALLA BANCA**

**PENDOLARISMO GIORNALIERO (sino al 30 giugno 2012)** – Previsto il trattamento economico per spostamenti superiori a 22 km. (44 km. A/R senza franchigia) calcolati dalla residenza/domicilio dell'interessato al comune della nuova sede di lavoro, secondo i criteri definiti nel sito internet [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it) e in funzione del percorso più "breve". Il contributo è pari al valore delle spese mensilmente sostenute in caso di utilizzo del mezzo pubblico o al rimborso forfetario mensile correlato ai chilometri percorsi per € 0,46 lordo al Km., nel caso di utilizzo dell'auto personale, con il riconoscimento aggiuntivo del pedaggio autostradale.

**CONTRIBUTO VIAGGI DI RIENTRO (sino al 30 giugno 2012)** – Erogato per trasferimenti che comportano il cambio di residenza/domicilio del lavoratore interessato, ma non dei componenti la sua famiglia risultanti dallo stato di famiglia presso una località il cui indirizzo dista più di 100 km da quello della originaria residenza/domicilio.

Dietro compilazione dell'apposito modulo, la Banca eroga un contributo forfetario per le spese per i viaggi di rientro alla residenza della famiglia, calcolato per ogni anno in € 18,00 lordi al km, fino all'importo onnicomprensivo massimo di € 18.000,00 lordi.

### **PENDOLARISMO GIORNALIERO (da 01.07.2012 e fino al 30.06.2016)** -

Riconosciuto per spostamenti superiori a 25 km (50 km. A/R) calcolati dalla residenza/domicilio dell'interessato all'indirizzo della nuova sede di lavoro, secondo i criteri definiti nel sito internet [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it) funzione del percorso più "breve" in ragione del numero di km effettuati superiori al predetto limite. Pertanto non sono rimborsati i "primi" 25 km a tratta. La Banca eroga un contributo a copertura delle spese di viaggio, per la durata di 6 anni dalla data di trasferimento. Tale speciale erogazione avviene previo assenso da parte della Gestione del Personale che insieme al collega interessato valuterà sia l'opportunità di riconoscerla sia il mezzo più idoneo rimborsato (pubblico o privato).

➔ Nel caso di utilizzo dell'auto privata la misura del contributo sarà liquidata, a scaglioni, secondo gli importi indicati nella seguente tabella:

DISTANZA (A/R in Km)	CONTRIBUTO ( <b>IMPORTI LORDI</b> )
fino a 50 Km	Nessun contributo (franchigia)
da 51-75 km	€ 0,65
da 76-100 km	€ 0,70
da 101-120 km	€ 0,75
da 121-140 km	€ 0,85
oltre 140 km	€ 1,00

## **TRASFERIMENTI A RICHIESTA DEL PERSONALE**

Le Aree Professionali ed i Quadri Direttivi con **almeno 3 anni di anzianità di servizio** possono inoltrare la richiesta di trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra, inoltrando **la domanda di trasferimento** verso la "zona" di interesse.

Ai fini del computo dei **3 anni di anzianità di servizio**, sono considerati utili i periodi trascorsi in Azienda da apprendista da parte dei lavoratori a tempo indeterminato confermati in servizio all'esito dell'apprendistato o che, rispetto al quadriennio, trasformano anticipatamente il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per "zona" si intende un ambito territoriale omogeneo che comprende Comuni aventi tra di loro una distanza massima di 22 km ([clicca qui per scaricare l'elenco delle "zone"](#)). La richiesta di trasferimento si intende riferita a uno qualsiasi dei Comuni compresi nella zona indicata mentre gli uffici di Direzione Centrale sono considerati appartenenti alla zona di rispettiva dislocazione

**In via sperimentale a partire dal 20 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2017** saranno valutate in via prioritaria le richieste avanzate da Colleghe e Colleghi:

- ➔ con sedi di lavoro distanti oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio e motivate da specifiche casistiche quali a mero titolo esemplificativo:
  - ✓ grave ed indifferibile necessità di spostamento a fronte di eventi urgenti/eccezionali;
  - ✓ diritto a permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92, per sé;
  - ✓ diritto a provvidenza economica per familiari portatori di handicap;
  - ✓ diritto a permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92 per figli e/o coniuge;
  - ✓ ricongiungimento familiare, anche legato a motivazioni di salute personale e/o familiare
- ➔ con sedi di lavoro distanti oltre 120 km dalla residenza e/o domicilio e motivate da richieste di natura personale e/o familiare.

Per "zona" si intende un ambito territoriale omogeneo che comprende Comuni aventi tra di loro una distanza massima di 22 km. La richiesta di trasferimento si intende riferita a uno qualsiasi dei Comuni compresi nella zona indicata mentre gli uffici di Direzione Centrale sono considerati appartenenti alla zona di rispettiva dislocazione.

La domanda, vistata dal Responsabile dell'UOG di appartenenza, deve essere inviata con raccomandata R.R. al seguente indirizzo: *ISGS – Direzione Centrale Personale e Organizzazione - Servizio Coordinamento Risorse - Ufficio Amministrazione del Personale, via San Francesco d'Assisi 10 – 10122 Torino.*

- Le richieste pervenute sono inserite in graduatorie ufficiali per zona, secondo l'ordine di spedizione della raccomandata. In caso di date analoghe vale l'anzianità di servizio e quindi l'età. Il mancato rispetto dell'ordine stabilito nella graduatoria può essere giustificato solo in base ad esigenze tecnico-organizzative e produttive.
- Ogni richiesta di trasferimento può prevedere un **massimo di tre zone**.
- L'assegnazione ad una delle zone richieste fa decadere quelle avanzate per tutte le altre zone.
- La rinuncia al trasferimento in una delle zone richieste comporta l'immediata decadenza dalla lista della zona stessa.

## STRUTTURE DI GOVERNANCE

Nelle piazze di Torino, Milano, Padova e Vicenza e nei Comuni limitrofi di Moncalieri, Sesto San Giovanni, Assago, Sarmeola di Rubano e Torri di Quartesolo, sussistono molteplici unità organizzative riconducibili alle Strutture di Governance diverse dalle filiali.

Più precisamente per trasferimenti all'interno delle piazze di

- ➔ Torino e Moncalieri
- ➔ Milano e Assago
- ➔ Milano e Sesto San Giovanni
- ➔ Padova e Sarmeola di Rubano
- ➔ Vicenza e Torri di Quartesolo

la Banca ha stabilito quanto segue:

- la comunicazione di assegnazione ad unità organizzative ubicate nelle piazze sopra indicate dovrà avvenire prima di 7 giorni di calendario (ferme le specifiche regole in materia di consenso previste dalla normativa di legge.
- queste assegnazioni non danno diritto al riconoscimento di trattamenti economici di mobilità previsti a livello aziendale né il ricalcolo di quelli eventualmente in essere, salvo che la distanza tra la residenza e la nuova assegnazione si riduca al di sotto del limite chilometrico previsto per la relativa corresponsione.

## MOBILITA' PROFESSIONALE

Le norme vigenti sui trasferimenti disposti dall'azienda (riportate nel precedente capitolo Mobilità Territoriale) diventano inefficaci nel caso di:

- ➔ trasferimento per chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività
- ➔ significativa riduzione dell'attività
- ➔ chiusura/accorpamento di filiale.

Per consentire tuttavia di lavorare **entro** i limiti territoriali previsti dal CCNL, la Banca potrà adibire le Colleghe e i Colleghi interessati, ad attività/mansioni inferiori rispetto al loro inquadramento "senza riduzione della retribuzione". Sarà invece possibile trasferirli **al di fuori** dei suddetti limiti territoriali per garantire le mansioni equivalenti.

**ON AIR E CONSOLIDAMENTO ANTICIPATO** – Sarà favorita la mobilità territoriale e professionale di coloro che hanno segnalato la propria disponibilità al trasferimento tramite On Air.

Per chi si è reso disponibile a trasferimenti superiori a 70 km, oltre al riconoscimento dei trattamenti economici previsti, tale requisito rientrerà tra quelli previsti Contratto di secondo livello del 2015 utili a conseguire il consolidamento anticipato, salvo che non si tratti di avvicinamento alla residenza e/o domicilio.

Per ogni ulteriore informazione che non trovi in questo numero speciale

[clicca qui](#)



..... e scrivici subito